

## TRIBUNALE DI PADOVA

Ord. 11 febbraio 2004.

Est. Di Francesco – Ric. S. M. (avv. Prete)

### **Procedimento esecutivo per rilascio – Richiesta di differimento ex art. 6 L. n. 431/98 – Proposizione istanza prima della scadenza del termine ex art. 56 L. n. 392/78 concesso dal giudice dalla convalida.**

(*Omissis*). La ricorrente ha chiesto la rifissazione di un nuovo termine per l'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6 comma quinto L. n. 431/1998, con ricorso depositato il 20 gennaio 2004, vale a dire dopo la scadenza del termine di cui all'art. 56 L. n. 392/1978, indicato dal giudice della convalida nella data del 14 gennaio 2004.

La giurisprudenza del tutto prevalente afferma che l'istanza di differimento del termine di esecuzione dello sfratto, di cui all'art. 6 L. cit., deve essere proposta prima della scadenza del termine di cui all'art. 56 L. cit. (v. per tutte Trib. Milano, 14 dicembre 2000, nonché Trib. Padova, 15 maggio 2003, n. 1107, inedita), essenzialmente perché, ai sensi dell'art. 154 comma primo c.p.c., non è consentito concedere la proroga di un termine già scaduto: detta norma afferma un principio interpretativo di ordine generale. Elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, anche in fase esecutiva, impongono poi tale interpretazione, giacché, se il conduttore potesse chiedere anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 56 L. cit., concesso dal giudice della convalida, il differimento dell'esecuzione, ben potrebbe verificarsi che il locatore dia inizio al procedimento esecutivo di rilascio, per poi vedere paralizzata la propria azione esecutiva.

L'istanza va dunque respinta. (*Omissis*).

(Pubblicata anche in Archivio delle locazioni 2004, p. 192, con commento del seguente preciso tenore: “L'istanza di differimento del termine di esecuzione dello sfratto di cui all'art. 6 della L. n. 431/98 deve essere proposta prima della scadenza del termine concesso dal giudice della convalida ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6)”); con riportata la seguente nota: in senso conforme, v. Trib. Milano, 14 dicembre 2000, in questa Rivista 2001, 255.)